

Roma, 6 dicembre 2016

COMUNICATO UFFICIALE N. 67 – ANNO SPORTIVO 2016 – 2017

Prot. 5524

Il giudice sportivo nazionale

Premesso che

- riceveva comunicazione della decisione del Giudice Sportivo Territoriale di Area 3, Avv. Davide Labriola, emessa in data 1/12/2016, con la quale il medesimo dichiarava la propria incompetenza per l'applicazione delle previste sanzioni relative alle infrazioni rilevate e contestate nella gara del Campionato categoria serie B maschile, tra HC Eur – ASD H. Avezzano del 27/11/2016;
- ai fini della decisione sono stati acquisiti i documenti allegati alla predetta comunicazione, tra cui, referto di gara e decisione della Commissione Giudicante del 25/3/2011 a carico del Sig. Luca Testa;

Tanto premesso il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza ex art. 101, 82, 38 lettera h) e 45 comma 2 lettera a) RdG e art. 35 dello Statuto Federale sanziona:

il Sig. Luca Testa con la squalifica di nove giornate perché, dopo essere stato espulso dal campo per reiterate proteste, continuava ad inveire e ingiuriare gli arbitri sino alla fine della gara, nonché dopo il termine della partita, entrava nel recinto di gioco e si rendeva colpevole di minacce gravi nei confronti di uno degli arbitri.

Pena così determinata in base alla ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 82, 1° comma lett. b) RdG, nonché dell'aggravante di cui all'art. 38 lett. h), avendo commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare (essendo rientrato in campo nonostante l'espulsione) e della recidiva ex art. 45 comma 2 lettera a).

Nel precedente di cui è stata trasmessa documentazione risulta, infatti, che il Sig. Luca Testa abbia commesso infrazione della medesima indole di quella oggi oggetto di giudizio.



Il Giudice Sportivo Nazionale visto quanto sopra, condanna il Sodalizio ASD H. Avezzano ex art. 33 RdG e Circolare FIH n. 3 alla sanzione dell'ammenda di € 400,00, per responsabilità oggettiva, non essendosi peraltro adoperata per impedire la commissione dell'infrazione, nonostante questa fosse perdurata per tutto l'arco dell'incontro ed oltre.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Roberto Catucci

